

STOP A FUNIVIA GRAN SASSO: IL TAR, “CHIUSA PERCHE’ RESTANO PROBLEMI SU SICUREZZA”

28 Marzo 2024



L'AQUILA - “I dubbi sulla sicurezza permangono e non possiamo essere certi che la problematica non sia presente lungo la linea!”.

Così i giudici del Tar dell'Aquila hanno tagliato corto e bocciato il ricorso del Comune dell'Aquila che aveva chiesto l'annullamento del provvedimento che impone lo stop all'esercizio della funivia del Gran Sasso d'Italia. Come a dire che i rischi ci sono ed è impossibile annullare la decisione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture (ANSFISA) che è di emanazione ministeriale.

La sentenza, quindi, impone lo stop entro il 30 aprile per rimettere le nuove funi e non solo. Il Comune, però, ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato. La decisione della Agenzia ha seguito un esposto al prefetto presentato da un appassionato di montagna Gianfranco Cocciolone atto che poi è stato inviato al ministero dei trasporti.

“Il Collegio ritiene”, si legge nelle motivazioni, “che le valutazioni espresse da ANSFISA, ai fini dell'accertamento della sicurezza dei trasporti, sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne *ab externo* la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività. Ne consegue che il giudizio predetto è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l'incoerenza dell'apparato motivazionale”.

“A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti

tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all'iter procedimentale applicativo del predetto criterio. Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l'erroneità dei criteri utilizzati dall'amministrazione nella formulazione del giudizio".

"Invero, dalla documentazione depositata in giudizio dalla parte resistente si evince che durante i lavori di scorrimento delle funi portanti (una operazione che si effettua generalmente ogni 5 anni per evitare situazioni di prolungato stress tensionale delle funi), per due di queste, non è stato possibile eseguirlo per 24 metri, come previsto dal manuale di uso e manutenzione ma, a causa di un difetto evidenziatosi su una delle due funi, lo scorrimento è stato eseguito per soli 3 metri circa. Questa circostanza, sebbene contemplata dall'attuale normativa, necessita di specifica autorizzazione dell'Agenzia con conseguente assunzione di responsabilità della stessa. Il difetto evidenziatosi in fase di scorrimento e documentato da foto depositate, consiste nell'apertura anomala di un tratto della fune (c.d. infiascatura), a valle del tamburo di ritenuta e quindi in un tratto non in linea (e quindi non in tensione). Tale evento, secondo il parere tecnico della parte resistente, sarebbe sintomo inequivocabile di anomalia costruttiva o dovuta a vetustà".

"I report dei controlli non distruttivi effettuati sulle quattro funi (sia quelli eseguiti in data 26.10.2023 dalla ditta Security Control srl, sia quelli aggiuntivi prescritti dall'Agenzia ed eseguiti dalla ditta MDR srl in data 13, 19 e 20 dicembre 2023) evidenziano una molteplicità di fili rotti con particolare concentrazione verso la stazione di monte (per una cabina) e lungo tutta l'estensione delle funi (per l'altra cabina). I suddetti difetti, pur rientrando nei limiti previsti dalla norma, destano particolare preoccupazione se reconsiderati alla luce degli ulteriori elementi di criticità evidenziati nel corso della relazione depositata agli atti".

"La stessa relazione, inoltre, sottolinea che in alcuni dei report della ditta Security Control srl il tecnico evidenzia un preoccupante "Mancanza di sezione" senza meglio definirla in modo quantitativo. Ciò sarebbe molto preoccupante in quanto potrebbe anche trattarsi di una percentuale notevole di materiale della fune mancante, e tale da pregiudicare drasticamente la capacità portante della stessa. Ma ciò che nei tracciati dei report magneto-induttivi preoccupa ancor di più è la presenza del c.d. rumore di fondo che essendo rilevante e lungo tutto il tracciato delle quattro funi, esso è sintomo inequivocabile di corrosione interna dei fili elementari di cui la fune è composta".

"Le predette valutazioni assumerebbero un ulteriore connotato di pericolosità in quanto lo scorrimento ridotto non consente allo strumento per i controlli magneto-induttivi (MRT) una corretta interpretazione dei segnali di output per la presenza delle scarpe di sostegno delle funi stesse che, di fatto, alterano il segnale indotto dagli strumenti di controllo. Ciò porta a ritenere molto meno attendibili i risultati dei controlli MRT effettuati sulle funi stesse".

"Vengono, poi, evidenziate le illogicità che caratterizzano la relazione del direttore dell'esercizio che ha certificato che tutte le lavorazioni previste sono state regolarmente eseguite e che tutte le funi possono essere mantenute in esercizio (pag. 6 della relazione conclusiva RB02) ma che alla pag. 7 della relazione, ovvero qualche riga dopo la predetta asserzione che a suo parere le funi possono essere mantenute in esercizio, si legge: "Lo scorrimento della quarta fune portante, la 4 bis, ha presentato le difficoltà di seguito meglio descritte: La fune durante la sua preparazione per l'esecuzione dello scorrimento ha presentato un allentamento/sganciamento di alcuni fili sagomati nel tratto terminale della stessa ben al di là dei morsetti di ancoraggio".

"Al fine di ripristinare la geometria della fune si è provveduto a "srotolare" l'intero tratto di fune a valle dei morsetti provvedendo alla ricostruzione meccanica della geometria della fune tramite l'impiego di apposito dispositivo idraulico. La fune ha recuperato la sua geometria originaria e sono iniziate le operazioni di scorrimento. Dopo circa tre metri di scorrimento nel tratto terminale della fune alcuni fili, localizzati sulla parte terminale della fune, si sono nuovamente sganciati".

"Quindi, le operazioni di revisione delle 4 funi portanti sulle quali doveva essere effettuato il cosiddetto "scorrimento" avevano generato, sulla fune 4 bis, un evento straordinario che secondo i documenti depositati in giudizio sarebbe piuttosto grave ovvero "una deformazione della fune, attorcigliamento, frantumazione che deforma la struttura della fune (vedi seguente figura esplicativa) e causa la perdita della capacità funzionale della fune" (cit. relazione depositata in giudizio dalla resistente). Successivamente al tentativo di rimettere in tiro i fili d'acciaio compromessi, il Tecnico della ditta incaricata della manutenzione ha tentato nuovamente di eseguire lo scorrimento di 25 metri previsti dai manuali di uso e manutenzione (MUM) ma dopo circa 3 metri rispetto ai 25 necessari, il fenomeno si è ripetuto e le operazioni sono state sospese. Quindi, al

contrario di quanto sostenuto dal direttore dell'esercizio, gli esiti dei controlli su una delle 4 funi non sono riusciti a superare i dubbi circa la sicurezza della funivia".

"Inoltre, il direttore afferma che "il tratto di fune interessato dal fenomeno di sganciamento è localizzato dopo i morsetti di sicurezza nel tratto di fune priva di tensione". In proposito l'Amministrazione resistente afferma che "tale fenomeno, oltre ad essere di una criticità preoccupante, si è localizzato proprio nel tratto privo di tensione, perché SOLO là poteva avvenire. La mancanza di tensione infatti può consentire l'evidenza del fenomeno, mentre la tensione di linea lo nasconde".